

Sezione A – AUTORIZZAZIONE

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

- I Alimentare
- II Non Alimentare
- III Non Alimentare

A CARATTERE

Permanente
Stagionale dal ___/___/___ al ___/___/___

SEZIONE B – VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO*

SARA' ELIMINATO IL SETTORE

- I Alimentare
- II Non Alimentare
- III Non Alimentare

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE

- I Alimentare
- II Non Alimentare
- III Non Alimentare

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

Quadro autocertificazione Allegati: A B

Data _____

Firma del Titolare o Legale Rappresentante

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 114/98 (1);
- che non sussistano nei propri confronti " cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575" (antimafia) (2).

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 , compilano l'allegato A.

(da compilare solo per il commercio relativo al settore alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art.3, comma 3, della legge regionale n.28/99:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____
sede _____ data conseguimento attestato _____
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n.REA _____
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n.R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n.R.E.A. _____
- Essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____
_____ con il n _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

OPPURE

(Decreto Assessoriale n. 1759 del 25 ottobre 2000)

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparati ai corsi professionali di cui all'art.3, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28:
- addetto ai servizi alberghieri, di sala e bar;
 - addetto ai servizi alberghieri di cucina;
 - operatore agricolo;
 - operatore agro alimentare;
 - operatore chimico e biologico;
 - operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina);
 - operatore dei servizi di ristorazione (settore sala-bar);
 - agrotecnico;
 - tecnico chimico e biologo;
 - tecnico dei servizi della ristorazione;
 - diploma agrotecnico,
 - diploma perito commerciale;
 - diploma tecnico chimico;
 - diploma di ragioniere;
 - diploma perito chimico;
 - diploma perito industria alimentare;
 - diploma scientifico ad indirizzo biologico;
 - diploma tecnico agrario;
 - diploma professionale agrario;
 - diploma professionale alberghiero;
 - laurea in _____;
 - diploma di laurea in _____;
- attestato di abilitazione conseguito a seguito di esami sostenuti in data _____ davanti:
- la Commissione istituita presso la Camera di Commercio di _____ a norma della legge 25/8/1991 n.287;
 - la Commissione nominata dall'Ente _____ autorizzata a norma dell'art.4 della legge regionale n.28/99 e relative norme attuative.
- iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la CCIAA di _____ con il n. _____.

Solo per le società

- che i requisiti professionali di cui all'art.3, comma3, della legge regionale n. 28/99 sono posseduti dal signor _____ che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data _____

Firma del titolare o legale rappresentante

ALLEGATO C

SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999,N.28

SETTORE ALIMENTARE

I – Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

SETTORE NON ALIMENTARE

II – Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

III – Prodotti Vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Si definisce commercio al dettaglio, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome o per conto proprio e le rivende, su aree pubbliche.

